COMUNE DI CAPANNORI

PROVINCIA DI LUCCA

SETTORE OPERE PUBBLICHE, PNRR, PATRIMONIO E AMBIENTE

Ufficio Investimenti strategici, PNRR ed Edilizia scolastica

Lavori di:

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO ADIBITO A CANONICA DI S. COLOMBANO, FINALIZZATO ALLA CREAZIONE DI LOCALI AD USO SCOLASTICO

PROGETTO ESECUTIVO

(art. 22 allegato I.7 al D.Lgs. n. 36/2023)

ELABORATO	TITOLO
CSP	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Ufficio Investimenti Strategici, PNRR ed Edilizia Scolastica
Responsabile e RUP dei lavori Ing. Vinicio Marchetti
Progettisti:
Geom. Daniela Ghezzi
Ing. Andrea Ricci
PI Fabbri Fabrizio

Firmato digitalmente da GHEZZI DANIELA C=IT O=COMUNE DI CAPANNORI

Firmato digitalmente da FABBRI FABRIZIO C=IT O=COMUNE DI CAPANNORI

Dirigente Settore "OPERE PUBBLICHE, PNRR, PATRIMONIO E AMBIENTE"
Ing. Federico Bonelli

RICCI ANDREA 19.06.2025 09:40:30 GMT+02:00

Assessore Edilizia Scolastica
Ilaria Carmassi

COMUNE DI CAPANNORI – Piazza Aldo Moro,1

CUP	REV	DATA	REDATTO	APPROVATO
G52B24006400004	0	17/06/2025	Ghezzi – Ricci - Fabbri	V. Marchetti

Con il presente, a valere ad ogni effetto di legge, redatto in un unico originale sottoscritto mediante apposizione di firma

TRA

1. Il COMUNE di CAPANNORI, con sede in Piazza Aldo Moro 1, Codice Fiscale 00170780464, rappresentato dal Dott. Ing. Federico Bonelli, nato a Pescia il 25/11/1983, nella sua qualità di Dirigente del Settore Opere Pubbliche e PNRR, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, e nominato con Decreto Sindacale n. 106 del 18/11/2024, domiciliato per la carica presso la Sede Comunale, il quale interviene alla stipulazione del presente atto non in proprio, ma in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta, in seguito denominato anche Comune o Ente Committente.

E

2. L'impresa _____ P.Iva _____ con sede in _____, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ in data _____ al n._____, Codice Fiscale e Partita IVA _____, rappresentata da _____ nato a _____, nella sua qualità di legale rappresentante della ditta suddetta, in seguito denominato anche affidatario, appaltatore o impresa.

PREMESSO

- CHE con Determinazione Dirigenziale n. 1069 del 21/08/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Adeguamento sismico, efficientamento energetico, ristrutturazione igienico sanitaria e adeguamento alla normativa di prevenzione incendi dell'edificio sede della scuola primaria di S. Colombano – Lotto 1", e con successiva Determinazione Dirigenziale n. 171 del 27/02/2025 sono stati aggiudicati per il complessivo importo di Euro 760.486,77;
- CHE data l'entità e la complessità delle opere da effettuare, le tempistiche dell'intervento andranno inevitabilmente a sovrapporsi con il periodo di svolgimento delle attività scolastiche e si rende necessario evitare ogni interferenza con gli alunni mediante trasferimento in altra sede delle attività didattiche della scuola;
- CHE, per l'ubicazione nelle vicinanze, la posizione facilmente raggiungibile ai mezzi di trasporto scolastico, ampio spazio di parcheggio (piazzale della chiesa) e l'adiacente ampia area a verde, il PT dell'edificio adibito a Canonica della Chiesa parrocchiale di S. Colombano è stato ritenuto sede idonea per lo spostamento della scuola primaria di S. Colombano durante i lavori di ristrutturazione suddetti, previa esecuzione delle necessarie opere di sistemazione e adeguamento;
- CHE con Delibera di Giunta Comunale n. 295 del 17/12/2024 è stato approvato il PFTE dei lavori di "Restauro e risanamento conservativo del piano terra dell'edificio adibito a canonica della chiesa parrocchiale di S. Colombano, finalizzato alla creazione di locali ad uso scolastico – Lotto 1" CUP: G59I24001400004, per l'importo complessivo di Euro 150.000,00;
- CHE il Parroco di S. Colombano si è detto disponibile alla cessione temporanea gratuita a questo Comune dei suddetti locali, per il trasferimento delle attività scolastiche di cui trattasi;
- CHE al progetto è stato attribuito il Codice CUP: G59I24001400004;
- CHE con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ è stato approvato il progetto esecutivo dei suddetti lavori, le modalità di gara e la prenotazione dell'impegno di spesa necessario;
- CHE con Determinazione n. _____ del _____, a seguito di procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. a) del D.Lgs 36/2023, trattandosi di lavori di importo inferiore ad Euro 150.000,00, sulla piattaforma regionale START (n. _____/2025), si è proceduto all'affidamento dei lavori suddetti alla ditta _____ P.Iva _____, che ha offerto di eseguire il lavoro in oggetto per un importo di Euro _____ (con un ribasso del _____% sull'importo di riferimento indicato in gara), al netto dei costi della manodopera pari ad Euro _____ e degli oneri della sicurezza pari ad Euro _____, entrambi non soggetti a ribasso e dell'IVA al 10% per Euro _____, per un importo complessivo di Euro_____ oltre IVA;

TUTTO CIO' PREMESSO

In un unico ed inscindibile contesto con quanto segue, i comparenti, che hanno i requisiti prescritti dalla legge, senza l'assistenza dei testimoni per avervi le parti espressamente rinunciato, di comune accordo, convengono e

STIPULANO

quanto segue, dando atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante del presente atto e dichiarando di avere completa conoscenza dei singoli atti ivi richiamati:

Art. 1- Oggetto dell'appalto
L'appalto ha per oggetto il RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO ADIBITO A CANONICA DI S. COLOMBANO, FINALIZZATO ALLA CREAZIONE DI LOCALI AD USO SCOLASTICO

Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è _____ e il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è G59I24001400004.

Codesta Ditta ha l'obbligo di eseguire il lavoro con le modalità e secondo tutto quanto di seguito indicato, nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici e del codice civile.

Art. 2 – Suddivisione in lotti
Nel rispetto dell'articolo 58 del Codice e della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, la stazione appaltante ha ritenuto di non suddividere l'appalto in lotti funzionali, data la modesta consistenza dell'intervento.

Art. 3 – Forma dell'appalto
Il presente appalto sarà contabilizzato a Misura. Nell'appalto a misura il corrispettivo consisterà nell'individuazione di un prezzo per ogni unità di misura di lavorazione o di opera finita, da applicare alle quantità eseguite di lavorazione o di opera. Pertanto, l'importo di un appalto a misura risulterà variabile.
Nell'ambito della contabilizzazione di tali tipologie di appalto potranno comunque contemplarsi anche eventuali somme a disposizione per lavori in economia.

Art. 4 - Prestazioni inerenti l'appalto
A seguito dell'affidamento dei lavori di "Adeguamento sismico, efficientamento energetico, ristrutturazione igienico sanitaria e adeguamento alla normativa di prevenzione incendi dell'edificio sede della scuola primaria di S. Colombano – Lotto 1", si è riscontrata la necessità, data la complessità dell'intervento, la durata e l'impatto dei lavori sull'edificio interessato, evitare ogni interferenza con gli alunni e quindi liberare l'edificio scolastico dalle attività didattiche, anche per evidenti ragioni di sicurezza.
Quanto sopra detto, comporta la necessità di un trasferimento in altra sede dell'attività scolastica del plesso, al fine di poter eseguire le opere appaltate e riconsegnare al più presto l'edificio ristrutturato all'istituzione. A seguito della valutazione di possibili soluzioni, si è ritenuto idoneo il trasferimento delle attività didattiche della scuola suddetta presso il PT dell'edificio adibito a Canonica della Chiesa parrocchiale di S. Colombano, sia per l'ubicazione nelle vicinanze, la posizione facilmente raggiungibile ai mezzi di trasporto scolastico, ampio spazio di parcheggio (piazzale della chiesa) e l'adiacente ampia area a verde.

Nello specifico i lavori di adeguamento edile consisteranno in:

- *la realizzazione di un nuovo blocco bagni, costituito da due servizi igienici per gli alunni ed un wc disabili, comprese opere murarie, idrauliche, elettriche e posa dei sanitari;*
- *l'implementazione dell'impianto di riscaldamento con Split per il riscaldamento dei locali;la realizzazione di un nuovo impianto elettrico e di illuminazione di aule e corridoi, considerate le precarie condizioni dell'impianto esistente;*
- *la realizzazione di un nuovo impianto luci di emergenza;*

- *la realizzazione di un nuovo impianto di rete dati per il collegamento delle lavagne interattive di ciascuna aula;*
- *la sostituzione di tutti gli infissi alti in metallo con nuovi infissi in pvc apribili a vasistas, della stessa colorazione degli esistenti, con angolo di apertura > 30° per garantire il corretto rapporto tra superficie aeroilluminante e superficie pavimentata, mantenendo prevalentemente le dimensioni dei vani esistenti;*
- *la messa in sicurezza degli esistenti infissi in legno che non verranno sostituiti, mediante restauro e posizionamento di pellicole di sicurezza certificate, sulla parte vetrata;*
- *la realizzazione di uno spazio di prima accoglienza, mediante chiusura del piccolo loggiato presente all'ingresso dell'edificio con parete in muratura (dimensioni 4.88 x h.3.25) intonacata e posizionamento di un nuovo infisso antipanico ed una finestra in pvc della stessa colorazione degli infissi esistenti;*
- *La sostituzione del portone in legno e metallo presente nell'attuale locale cucina, lato ovest dell'edificio, con una finestra ed una porta antipanico in pvc del colore degli infissi esistenti;*
- *la suddivisione del locale polivalente in due locali (aula e locale sporzionamento), e la realizzazione di un vano porta al posto dell'esistente finestra all'interno della nuova aula, mediante demolizione di parapetto, per garantire nello stesso tempo il corretto rapporto tra superficie aeroilluminante/superficie pavimentata ed una nuova uscita di emergenza;*
- *la posa di controsoffitto nei corridoi e nel blocco bagni, al cui interno saranno passati i canali portacavi per l'impianto elettrico;*
- *la posa di nuova pavimentazione nei servizi igienici ed in parte del corridoio;*
- *la realizzazione di una parete in cartongesso a chiusura dell'accesso alla chiesa;*
- *l'attuazione di piccole sistemazioni di dettaglio e la completa tinteggiatura dei locali;*
- *la ripresa degli intonaci esterni ammalorati, sia in facciata che sulle gronde e la successiva ritinteggiatura delle parti su cui si è intervenuti, con la medesima tonalità dell'esistente;*
- *la realizzazione di una recinzione esterna provvisoria, che rimarrà per il tempo di utilizzo dell'edificio dalla scuola primaria, costituita da pali e rete metallica di altezza pari a cm. 150, con inserimento di cancellino pedonale e cancello carrabile.*

Art. 5 – Ammontare dell'appalto

La stima dei costi è stata condotta in riferimento al preziario regionale anno 2025 attualmente in vigore (TOS 2025).

Dalla suddetta valutazione si è giunti alla definizione dell'importo complessivo di **Euro 176.000,00**, come evidenziato nel seguente quadro economico:

A1 – LAVORI A BASE D'ASTA				
A1 – Opere edili	€	84.053,57		
A2 – Opere impiantistiche	€	63.609,43		
TOTALE A1			€	147.663,00
A2 – ONERI SPECIALI				
A2 – Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	2.300,00		
TOTALE A2			€	2.300,00

TOTALE LAVORI (A1+A2)			***€***	**149.963,00**
B – SOMME A DISPOSIZIONE				
B1 – Incentivo per funzioni tecniche art. 45 D.lgs n. 36/2023	€	2.999,26		
B2 – Contributi ANAC	€	35,00		
B3 – I.V.A. 10% sui Lavori	€	14.996,30		
B4 – Incarico CSP e CSE	€	3.806,40		
B5 – Incarico Dir. operativa impianti	€	3.843,00		
B6 – Imprevisti ed arrotondamenti	€	357,04		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			***€***	**26.037,00**
TOTALE IMPORTO DEL PROGETTO			***€***	***176.000,00***

Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera così come richiesto dall'art. 91, comma 5, del d.lgs. 36/2023 per la verifica di congruità dell'offerta.
L'importo effettivo del contratto risulterà dal modulo offerta presentato dalla ditta in fase di gara.

Art. 6 – Documenti che fanno parte dell'appalto
Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato speciale d'appalto, il Capitolato generale d'appalto, di cui al d.m. 145/2000 per quanto non in contrasto con il presente capitolato o non previsto da quest'ultimo, e la seguente documentazione:

EE	Elenco elaborati
REL 01	Relazione tecnica illustrativa;
REL E1	Relazione impianti elettrici e rilevazione incendi;
REL E2	Relazioni specialistiche e dimensionamento impianti elettrici;
REL M1	Relazione impianti meccanici;
DOC FOT	Documentazione fotografica;
EPU	Elenco prezzi unitari;
CME	Computo metrico estimativo;
QTE	Quadro tecnico economico;
MAN	Quadro di incidenza della manodopera;
ANA EDI	Analisi prezzi opere edili;
ANA IMP	Analisi prezzi opere impiantistiche;
PDM EDI	Piano di manutenzione opere edili;
PDM IMP	Piano di manutenzione opere impiantistiche;
CSP	Capitolato speciale d'appalto;
TAV01	Planimetria dei locali, stato attuale e modificato – Opere Edili;
TAV02	Prospetti attuale e modificato;
TAV03	Planimetria aree esterne stato attuale e modificato – Opere Edili;
TAVE1	Planimetria distribuzione luci e forza motrice – Opere Impianti Elettrici;
TAVE2	Schemi funzionali e carpenterie quadri elettrici - Opere Impianti Elettrici;
TAVE3	Schemi funzionale impianto rilevazione incendi - Opere Impianti Elettrici;
TAVM1	Planimetria impianti meccanici;
TAVM2	Schemi impianti meccanici - Opere Impianti Meccanici;
PSC	Piano di sicurezza e coordinamento e Cronoprogramma dei lavori

Alcuni documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale d'appalto e l'elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.
Sono contrattualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il Codice dei contratti (d.lgs. n. 36/2023);
- il d.P.R. n.207/2010, per gli articoli non abrogati;
- le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori nonchè le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
- delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC);
- le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Art. 7 – Modalità di affidamento dell'appalto
La scelta del contraente per l'esecuzione dei lavori avverrà utilizzando la procedura affidamento diretto, di cui all'art. 50 comma 1, lettera a) del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, svolta in modalità interamente telematica sulla piattaforma elettronica START all'indirizzo **https://start.toscana.it**, trattandosi di importo lavori inferiore ad Euro 150.000,00, secondo il criterio del minor prezzo e previa, con verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti.

Art. 8 – Affidamento e contratto
In caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti diretti il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

Art. 9 – Consegna dei lavori – consegne parziali – inizio e termine per l'esecuzione
Il Direttore dei Lavori comunicherà con un congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.
All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai seguenti limiti,indicati all'articolo 3, comma 12 dell'allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023:

- 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
- 0,50 per cento per l'eccedenza fino a 1.549.000 euro;

- 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

Ove l'istanza di recesso dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo (previa riserva formulata sul verbale di consegna) per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite sempre al medesimo articolo, comma 14.

Nel caso di consegna lavori in via di urgenza, la stessa è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione Appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi. La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.
In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
L'esecutore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 15 giorni dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori di cui al successivo articolo.
L'esecutore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti.

Art. 10 – Cronoprogramma per l'esecuzione e durata dell'appalto

Il lavoro dovrà essere svolto in base alle priorità impartite da questo Ufficio Investimenti Strategici, PNRR ed Edilizia Scolastica. Il periodo concesso per il completamento dei lavori è fissato con inizio dalla data di affidamento dell'incarico mediante sottoscrizione del Verbale di Consegna Lavori, per una durata complessiva di **giorni 60 naturali e consecutivi**. In detto tempo è compreso quello necessario all'impianto e allo smontaggio dei cantieri. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori. A fine lavori l'Appaltatore comunicherà alla Direzione Lavori, a mezzo pec o lettera raccomandata con A.R. o tramite fax la data nella quale ritiene di aver ultimato i lavori. La Direzione Lavori procederà allora, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo apposito certificato. Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per la redazione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 11 - Lavoro notturno e festivo

Nell'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di ritardi tali da non garantire il rispetto dei termini contrattuali, la Direzione dei Lavori potrà ordinare la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi secondo le disposizioni di legge.

Art. 12 - Premio di accelerazione

Non è previsto premio di accelerazione

Art. 13 – Garanzia provvisoria e definitiva

Per le procedure di affidamento diretto di cui all'articolo 50 comma 1 del D.lgs 36 del 31 marzo 2023, non è prevista la garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 53, c. 1, del medesimo Decreto Legislativo, si ritiene inoltre di poter esonerare l'affidatario dalla stipula della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53, comma 4, in virtù dell'importo ridotto del contratto.

Art. 14 - Copertura assicurativa

A norma dell'art. 117, comma 10, del D.lgs n. 36/2023 l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Tale polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Tale polizza deve prevedere:

1. la copertura dei danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione, totale o parziale, delle opere o degli impianti oggetto del contratto; l'importo da assicurare sarà pari all'importo netto contrattuale;
2. la copertura dei danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione, totale o parziale, di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori; l'importo della somma da assicurare dovrà essere almeno pari a Euro 500.000,00;
3. la polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per una somma stabilita di Euro 1.000.000,00.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Art. 15 - Disciplina del subappalto

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del D.lgs n. 36/2023 e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto.

L'affidatario può subappaltare a terzi l'esecuzione delle prestazioni o dei lavori oggetto del contratto secondo le disposizioni del presente articolo. Ai sensi dell'art. 119, comma 2 d.lgs. n. 36/2023, le stazioni appaltanti, hanno l'obbligo di indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto d'appalto che dovranno essere eseguite direttamente a cura dell'aggiudicatario, indicazione che farà seguito ad una adeguata motivazione contenuta nella determina a contrarre e all'eventuale parere delle Prefetture competenti. L'individuazione delle prestazioni che dovranno essere necessariamente eseguite dall'aggiudicatario viene effettuata dalla stazione appaltante sulla base di specifici elementi:

- le caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104 comma 11 (ove si prevede il divieto di avvalimento in caso di opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali);
- tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore di cui all'articolo 119 comma 5 del d.lgs. n. 36/2023. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui al Titolo IV Capo II del D.Lgs. n. 36/2023;
b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

L'affidatario può subappaltare a terzi l'esecuzione di opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 104 comma 11 del d.lgs. n. 36/2023. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato articolo 104 comma 11, del codice, le opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 2 del d.m. 10 novembre 2016, n. 248 con l'acronimo OG 11 o OS.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui al Titolo IV Capo II del D.Lgs. n. 36/2023 e il possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 100. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale; il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica, direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi tranne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa ovvero su richiesta del subappaltatore e la natura del contratto lo consente. Il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. Il subappaltatore riconosce, altresì, ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclu-

sa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 11 comma 6 del d.lgs. n. 36/2023.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del d.lgs. n. 81/2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, della Legge n. 136/2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati che deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario sarà tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate

nell'esecuzione dei lavori. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:

a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante;
b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni relative al subappalto di cui all'articolo 119 del codice.

Art. 16 - Proroghe e differimenti
Ai sensi dell'art. 121, comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023, se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 9 del presente Capitolato Speciale, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.
Ai sensi dell'art. 121, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, fatto salvo il caso di proroga previsto dal comma 8, l'esecutore ultima i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 17 - Variazioni delle opere progettate
Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti, all'art. 120.

Nel caso sopraggiungano circostanze imprevedibili, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c), D.Lgs. 36/2023, comprese quelle che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione delle opere, la Stazione Appaltante o l'Aggiudicatario propone, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell'opera, una variante in corso d'opera che assicuri risparmi, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali. Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al d.lgs. n. 36/2023 ed i relativi atti attuativi.

La modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica presentata dall'appaltatore s'intendono non incidenti sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee ai fini dell'individuazione del quinto d'obbligo di cui al periodo precedente. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. Le varianti alle opere in progetto saranno

ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art. 120 del d.lgs. n. 36/2023. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi secondo quanto previsto all'articolo "Disposizioni generali relative ai prezzi e clausole di revisione".

Per quanto attiene alla revisione dei prezzi si applicano le disposizioni di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 18 - Sospensioni dell'esecuzione

Entro dieci giorni dalla presentazione, la Direzione dei lavori d'intesa con la stazione appaltante comunicherà all'appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei lavori. Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma esecutivo dei lavori si darà per approvato fatte salve indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale. Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione può essere disposta anche dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti, per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

Qualora si verifichino sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui sopra, l'appaltatore sarà dovutamente risarcito sulla base dei criteri riportati all'articolo 8 comma 2 dell'allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. La sospensione parziale dei lavori determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida propo-

sta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.
L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

La sospensione è in ogni caso disposta dal responsabile unico del procedimento e gestita secondo i casi disciplinati all'articolo 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 43, comma 4 del d.P.R. n. 207/2010, nel caso di opere e impianti di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, l'appaltatore ha l'obbligo di redigere e consegnare alla Direzione dei Lavori per l'approvazione, di un Piano di qualità di costruzione e di installazione.
Tale documento prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da porre in essere durante l'esecuzione dei lavori, anche in funzione della loro classe di importanza. Il piano definisce i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità.

Art. 19 – Sicurezza dei lavori
L'appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. L'obbligo è esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute e alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dallo stesso CSE. I nominativi dell'eventuale CSP e del CSE sono comunicati alle imprese esecutrici e indicati nel cartello di cantiere a cura della Stazione appaltante.

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, anche in caso di consegna d'urgenza, dovrà presentare al CSE (ai sensi dell'art. 100 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto.

L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al singolo cantiere interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltan-

te, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.

Qualora non sia previsto Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), l'Appaltatore sarà tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) del Piano di Sicurezza e Coordinamento conforme ai contenuti dell'Allegato XV del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.. Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa affidataria, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Il piano di sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. È compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

Ai sensi dell'articolo 90 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, viene designato il coordinatore per la progettazione (CSP) e, prima dell'affidamento dei lavori, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE), in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, si procederà alle seguenti verifiche prima della consegna dei lavori:

1. verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;
2. dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonchè una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatta salva l'acquisizione d'ufficio da parte delle stazioni appaltanti pubbliche, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
3. copia della notifica preliminare, se del caso, di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b). All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto e cioè:
   - il nome del committente o per esso in forza delle competenze attribuitegli, la persona che lo rappresenta;
   - il nome del Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell'art. 89 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81);
   - che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e

s.m.i., per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;
- il nome del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione;
- il nome del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;
- di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta, assommano all'importo di *Euro 2.260,00*.

Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi dell'art. 92 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.:
- verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto;
- verificherà l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza;
- adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche;
- organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi;
- sovrintenderà all'attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;
- controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci;
- segnalerà al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;
- proporrà la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Il piano dovrà comunque essere aggiornato nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Ai sensi dell'articolo 119 comma 12, del Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 20 – Pagamenti

L'Impresa appaltatrice avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di **€ 75.000,00** (euro cinquantamila/00); contestualmente saranno liquidati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d'avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d'asta.

Il pagamento sarà effettuato mediante liquidazione della fattura elettronica emessa ai sensi della L. 24/12/2007 n. 24, e contenente il riferimento alla determinazione di affidamento (numero e data), il C.I.G. corrispondente all'intervento e Codice Univoco Ufficio: **QE9MJZ**.
La suddetta fattura elettronica dovrà essere inviata dopo l'avvenuta emissione del certificato di pagamento da parte del Responsabile Unico del Progetto.
La programmazione dei pagamenti avverrà previo adempimento agli obblighi contributivi ed assicurativi con il rilascio del DURC in regola. L'Amministrazione procederà alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario nel modello A, stante quanto previsto dall'art. 52 del D.Lgs 36/2023.
L'Impresa non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che egli stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.

Art. 21 - Modalità operative
La Ditta svolgerà il lavoro d'intesa con l'Ufficio Investimenti Strategici, PNRR ed Edilizia Scolastica ed il Responsabile del Progetto, dai cui riceverà istruzioni. L'Ufficio si impegna a fornire alla Ditta incaricata dati e documentazione in genere in suo possesso, che la stessa possa ritenere utili all'espletamento dell'incarico. La Ditta incaricata non può affidare a terzi, persone o società, l'esecuzione dei lavori.

Art. 22 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore è obbligato ad assicurare il rispetto delle modalità previste dalla L. 136/2010 relative alla tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare si impegna a comunicare gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente dedicati per i pagamenti a mezzo bonifico bancario derivanti dal presente appalto nonché le generalità ed il codice fiscale della persona/e delegata/e ad operare su detto conto/i.

Art. 23 – Organizzazione dei lavori e controlli
L'organizzazione e la programmazione degli interventi per l'effettuazione del lavoro è di competenza della Ditta aggiudicataria, da svolgere in accordo con l'Ufficio Investimenti Strategici, PNRR ed Edilizia Scolastica e nel rispetto delle esigenze didattiche della scuola stessa. Il controllo dell'esatta ottemperanza di disposizioni inerenti il lavoro e del presente foglio patti e condizioni sarà effettuato dall'Ufficio stesso.

Art. 24 – Attrezzature, macchinari e prodotti da utilizzare per l'esecuzione dei lavori
Tutte le opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione del servizio, quali eventuali ponteggi, impalcature, armature, ecc., dovranno rispondere alle prescrizioni di legge anche in materia di sicurezza in modo da garantire le migliori condizioni di stabilità, sia delle stesse, che delle opere ad esse relative.
Resta stabilito comunque che la ditta rimane l'unica responsabile degli eventuali danni alle cose, alle proprietà ed alle persone che potessero derivare dalla mancanza o dalla non idonea esecuzione di dette opere, e si impegna a ripristinare lo stato originario dei luoghi provvedendo alla riparazione immediata di danni arrecati alle cose e/o al rimborso di danni provocati a persone o animali. Tali considerazioni si ritengono estese anche ai macchinari e mezzi d'opera.
Per quanto non previsto nel presente foglio patti e condizioni valgono le norme del capitolato generale d'appalto.

Art. 25 – Penalità
I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto. In caso di mancato rispetto degli impegni della presente Scrittura privata, sarà applicata una penale della misura dell'1,0 ‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. L'importo complessivo delle penali non potrà comunque superare il 10% del valore complessivo dell'affidamento dei lavori, come previsto dall'art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023. In tale caso il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. L'ammontare delle penali maturate sarà trattenuto in sede di liquidazione sull'importo della fattura.

Art. 26– Responsabilità – Obblighi della ditta aggiudicataria
Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l'espletamento dei lavori devono intendersi a completo carico dell'appaltatore.
La Ditta inoltre è obbligata:

- ad applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le condizioni normative e retributive risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del presente contratto nonché quelle disposte da successive modificazioni od integrazioni e dai contratti integrativi di zona. Deve inoltre osservare nei confronti dei propri dipendenti tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, di assicurazioni sociali e di sicurezza sui luoghi di lavoro secondo le disposizioni del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, assumendosene tutti gli oneri. I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura giuridica.
- in caso di violazione ai predetti obblighi accertata dal Comune o ad esso segnalata dall'Ispettorato del lavoro, il Comune si riserva il diritto di operare una ritenuta del 20% sull'importo delle fatture da pagare od anche la sospensione del pagamento delle fatture immediatamente seguenti all'accertamento dell'inadempienza e di quelle che ad essa seguono. Tale ritenuta sarà rilasciata oppure in caso di sospensione questa sarà cessata solo quando l'ispettorato del lavoro avrà dichiarato che la Ditta si è messa in regola e la Ditta stessa non potrà avanzare per tale ritenuta e/o tali sospensioni alcun diritto o pretesa per il mancato o ritardato pagamento.
- ad eseguire il Servizio a perfetta regola d'arte ed obbedire a tutte le prescrizioni che il RUP o l'ufficio stesso riterrà opportuno impartire a suo insindacabile giudizio. La Ditta dovrà adottare, di sua iniziativa, tutti i provvedimenti atti a prevenire infortuni e danni, la cui responsabilità rimarrà in ogni caso a completo carico dell'Impresa medesima, rimanendone totalmente alleviata l'Amm.ne Comunale e gli Uffici da essa dipendenti.
- ad adottare tutte le Norme, Leggi e Regolamenti in vigore nei riguardi degli appalti delle opere pubbliche nonché le norme del Capitolato Generale di Appalto dei LL.PP. approvato con D.P.R. n°145/2000, per quanto è compatibile con il presente Foglio Condizioni.
- a fornire i necessari attrezzi e strumenti per rilievi, tracciamenti, misurazioni ecc, ed installare e mantenere in piena efficienza i segnali diurni e notturni eventualmente necessari oltre ad adottare tutte le misure atte alla prevenzione degli infortuni sul lavoro previsti dalla normativa vigente.
- a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere; in particolare, nell'esecuzione del servizio, deve provvedere a evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali; effettuare l'eventuale scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate.
- ad utilizzare, se necessario, materiali delle migliori qualità esistenti in commercio, certificate e con le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.
- ai sensi dell'articolo 117 del D.lgs n 36/2023, ad assumersi la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti, materiali e strumenti di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.
- a rispettare, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, le norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione, ecc.

Qualora si renda necessario utilizzare voci non comprese nel computo metrico estimativo, l'Impresa fin da adesso si impegna ad accettare l'importo dei nuovi prezzi che saranno determinati dalla D.L. in analogia ai prezzi delle opere contrattuali più simili; se tale riferimento non è possibile, il nuovo prezzo sarà determinato dalla D.L. in base ad analisi dei costi.

Art. 27 – Osservanza norme in tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, CCNL, previdenziali ed assistenziali

L'appaltatore, in relazione al servizio oggetto del presente Foglio Patti e Condizioni, è obbligato ad osservare quanto disposto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

L'appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro e nelle leggi e regolamenti sulle assicurazioni sociali e previdenziali, sulla prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, sull'igiene del lavoro ed in generale di tutte le norme vigenti e che saranno emanate in materia nel corso dell'appalto restando fin d'ora l'Ente committente esonerato da ogni responsabilità a riguardo e ciò senza diritto ad alcuno speciale compenso.

La ditta aggiudicataria è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti addetti al servizio oggetto del presente appalto e se, cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro alla data dell'offerta, nonché a corrispondere nella misura, nei termini e con le modalità stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi, i dovuti contributi previdenziali.

I macchinari e le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie. Tutta l'attrezzatura utilizzata dovrà avere la certificazione C.E. ed essere in perfette condizioni di efficienza e di manutenzione, così come il personale impiegato per il servizio dovrà essere dotato di tutti i D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale, devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e sue successive modificazioni) ed indossarli durante l'esecuzione dei lavori, oltre ad esibire un cartellino di riconoscimento riportante il proprio nominativo ed il ruolo ricoperto presso l'Azienda, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs 106/2009.

Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore dovrà produrre il relativo Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) ai sensi dell'art. 17, p. 1), comma a) e dell'art. 89, p. 1, comma h) del citato D.Lgs. 81/08, da redigersi secondo le indicazioni contenute al punto 3 dell'All. XV del D.Lgs. 81/08.

L'appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento eventualmente predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. L'obbligo è esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute e alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dallo stesso CSE. I nominativi dell'eventuale CSP e del CSE sono comunicati alle imprese esecutrici e dovranno essere indicati nel cartello di cantiere.

Art. 28 - Responsabile del Progetto

Il Responsabile del Progetto inerente il presente affidamento è l'Ing. Vinicio Marchetti, Responsabile dell'Ufficio Investimenti Strategici, PNRR ed Edilizia Scolastica del Settore "Opere Pubbliche, PNRR, Patrimonio e Ambiente" email: v.marchetti@comune.capannori.lu.it - Tel. 0583/428289.

Art. 29 - Stipula del contratto e spese

Il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale (scambio di lettere) ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023. Per la stipula del contratto non si applica il termine dilatorio previsto dalla normativa vigente ai sensi dell'art. 18 comma 3 lett. d) del suddetto D.lgs.

Le prestazioni oggetto del presente documento sono tutte soggette ad IVA. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente al contratto è a completo carico dell'operatore aggiudicatario così come lo sarà l'imposta di registro nel caso ci fosse necessità di registrare il presente Foglio Patti e Condizioni.

Art. 30 - Foro Competente

Il Foro competente è il Tribunale di Lucca, con ciò escludendo il ricorso all'arbitrato. L'impresa elegge domicilio presso il Palazzo Comunale.

Art. 31 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016, l'Amministrazione comunale comunica che è sua intenzione procedere al trattamento dei dati personali forniti dal partecipante. I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura. Si rammenta che il conferimento dei dati ha natura facoltativa, ma un eventuale rifiuto da parte del partecipante non consentirà di prendere in esame l'istanza. I dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità, o soggetti privati in adempimenti ed obblighi di legge. I dati non saranno oggetto di diffusione. Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura il partecipante avrà la facoltà di esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Capannori.
E' fatto divieto della partecipazione ai soggetti che hanno concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della medesima pubblica amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Il concorrente, partecipando a tale procedura di gara, dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013.

Il concorrente, partecipando alla presente procedura di gara, dichiara di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi indicati dal DPR 62/2013 costituisce causa di risoluzione o di decadenza del contratto.

Art. 32 – Ulteriori specifiche
Per quanto non espressamente indicato si farà riferimento al Decreto Legislativo n° 36/2023, alla legislazione vigente in materia di appalti, alle norme del capitolato generale d'appalto e alla normativa vigente in materia di sicurezza D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate attraverso l'apposita sezione "chiarimenti", nell'area riservata alla presente gara, all'indirizzo:
https://start.toscana.it/.
Attraverso lo stesso mezzo l'Amministrazione comunale provvederà a fornire le risposte.

Tutto quanto sopra viene sottoscritto ed accettato dalle parti con l'impegno del rispetto di quanto stabilito mediante firma in calce al presente Capitolato speciale d'appalto.

Capannori, _____

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO **LA DITTA**
Ing. Vinicio Marchetti

f.to digitalmente